



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 15/01/2026

OGGETTO: ART. 195 D.LGS 267/2000 - ESERCIZIO 2026 - UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI

L'anno **2026**, addì **15** del mese di **gennaio** alle ore **14:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Assente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta da remoto il Segretario Generale Dott. FABIO TOSCANO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

Anno: 2026

Numero: 38

OGGETTO

ART. 195 D.LGS 267/2000 - ESERCIZIO 2026 - UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 195 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che prevede testualmente:

"1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni."

RILEVATO che la riforma contabile prevista dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede l'applicazione dei principi contabili applicati che costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione e interpretazione delle norme contabili e dei principi generali;

RILEVATO che, secondo quanto specificato al par. 10.2 del principio contabile sopra richiamato: *"l'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE+ utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine";*

VISTO il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " ed in particolare il punto 10 "contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali" che prevede:

- punto 10.2 – l'obbligo per il tesoriere di distinguere la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata;

- il Tesoriere, in caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del TUEL, provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente, secondo le modalità specificate nel suddetto principio contabile, mediante la creazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, da comunicare all'Ente per la regolarizzazione dei suddetti provvisori (che deve necessariamente avvenire, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese);
- il successivo reintegro delle risorse vincolate viene automaticamente effettuato dal Tesoriere, generando analoghi sospesi di entrata e di spesa, da comunicare all'Ente, che sarà altresì tenuto a regolarizzarli nel rispetto dei medesimi termini di cui sopra;

PRESO ATTO che a seguito dell'eventuale comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi per utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate in attesa di regolarizzazione, l'Ente deve effettuare la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese:

- a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185, comma 2, lettera i), del TUEL, che trattasi di pagamento di risorse vincolate. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);*
- b) accerta ed emette una reverse di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lettera a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL, in quanto trattasi di incasso di entrate libere";*

CONSIDERATO che la contabilità finanziaria consente di evidenziare l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ex articolo 195 del TUEL, monitorando così il rispetto dei limiti di legge;

RILEVATO che queste operazioni sono tracciate mediante "carte contabili" in attesa di regolarizzazione e successivi impegni e mandati di pagamento e corrispondenti reversali di incasso da parte dell'ente;

DATO ATTO che il suddetto principio contabile, dando evidenza ai movimenti di utilizzo e di reintegro dei fondi vincolati utilizzati per far fronte a momentanee crisi di liquidità della cassa libera, presuppone la corretta determinazione della parte libera e della parte vincolata della liquidità dell'ente, nonché dell'allineamento tra il cd. fondo contabile o di diritto (risultante dalle scritture dell'ente) e il cd. fondo di cassa o di fatto (risultante dalle scritture della banca);

RILEVATO che la Corte dei Conti, con sentenza n. 34 emessa dalla 1^a Sezione in data 13/03/1995, ha deciso che "non costituisce danno erariale e non comporta responsabilità amministrativa degli amministratori di un comune l'utilizzo temporaneo in termini di cassa di un'entrata a destinazione vincolata e il mancato temporaneo versamento della somma in apposito conto vincolato, specie se l'operazione è volta ad evitare un maggior aggravio di interessi passivi, ove si fosse ricorso ad un'anticipazione del Tesoriere lasciando bloccati gli introiti sul conto vincolato";

RICHIAMATI:

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208 che ha prorogato al 31.12.2016 l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, modificando l'art. 2, comma 3-bis del D.L. 28.01.2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28.03.2014 n. 50;
- la Legge 11.12.2016, n. 232 - Legge di Bilancio 2017 - che all'art. 1, comma 43, ha previsto, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.Lgs 232/2002, l'elevazione del limite delle anticipazioni di tesoreria da 3/12 a 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- il comma 618 dell'art. 1 della Legge 27.12.2017, n. 205 che ha prorogato sino alla data del 31 dicembre 2018 l'elevazione del limite delle anticipazioni di tesoreria da 3/12 a 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
- il comma 906 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145 che ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019;
- il comma 555 dell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 1 che ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni

di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

- il comma 782 dell'articolo 1 della Legge 29.12.2022 n. 197 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29.12.2022 S.O. che ha prorogato fino al 2025 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi, in deroga all'art. 222 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PRESO ATTO che l'articolo 1 della Legge 30.12.2025 n. 199 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", pubblicata sulla G.U. n. 301 del 30.12.2025 S.O. ha prorogato fino al 2028 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria a cinque dodicesimi, in deroga all'art. 222 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

PREMESSO che:

- all'inizio di ciascun esercizio finanziario deve essere deliberato, in termini generali, ai sensi del comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs 267/2000 l'utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento di spese correnti;
- l'anzidetta operazione presuppone l'adozione della Giunta comunale relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, atteso che il ricorso all'utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione è consentito per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e vincola una quota corrispondente all'anticipazione stessa;

RITENUTO opportuno, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere nell'esercizio in corso in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs n. 267/2000, prima di richiedere anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222 dello suddetto decreto legislativo;

PRECISATO, comunque, che prima di procedere all'utilizzo di entrate a specifica destinazione ed alla richiesta di anticipazioni di tesoreria dovranno essere preventivamente utilizzate tutte le risorse disponibili sui conti fruttiferi e su quelli infruttiferi non vincolati intestati all'Ente sia presso la Tesoreria che la Banca d'Italia;

PRESO ATTO di quanto disciplinato dal comma 3-bis dell'art. 187 del D.Lgs 18.08.2000. n. 267 che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del suddetto D.Lgs 267/2000;

VISTE

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/02/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2025/2027, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;

CONSIDERATO che il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028, redatto ai sensi ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997 e dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 è ricompreso sommariamente anche nel Documento Unico di Programmazione DUP con rinvio al P.I.AO. 2026/2028;

DATO ATTO che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 29.04.2025, esecutiva ai sensi di legge ed ha evidenziato un avanzo di amministrazione di euro 23.800.425,14 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000: in fondi vincolati per euro 1.817.503,19, in fondi accantonati per euro 17.586.740,53, in fondi destinati agli investimenti per euro 34.584,77 ed in fondi liberi per euro 4.361.596,65;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.07.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stata approvata la rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione degli esercizi 2020 e 2021 a seguito della deliberazione n. 127/2025/PRSE della Corte dei Conti della Toscana, Sezione di controllo, e di conseguenza anche quella relativa agli esercizi 2022, 2023 e 2024 ed approvazione dei modelli dei rendiconti interessati;

PREMESSO che con la suddetta deliberazione consiliare n. 68/2025 l'avanzo di amministrazione 2024 resta confermato nell'importo complessivo di euro 23.800.425,14 distinto però, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000: in fondi vincolati per euro 1.876.772,87, in fondi accantonati per euro 17.746.671,61, in fondi

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data 30.07.2025, esecutiva, con la quale è stato dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (in termini di competenza, cassa e gestione residui) e che pertanto non si è resa necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio della gestione disciplinati dall'art. 193, 2° e 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il totale delle entrate correnti, primi tre titoli, accertate nel penultimo esercizio, anno 2024, ammontano a euro 19.287.341,21= e che, pertanto il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria, pari a 5/12 del suddetto importo - come previsto dall'art. 222 del suddetto Decreto Legislativo integrato fino al 31.12.2028 dall'art. 1, comma 672 della Legge 30.12.2025, n. 199 - ammonta a euro 8.036.392,17, come risulta anche dal seguente prospetto:

Entrate 2024 accertate al Titolo I	14.550.663,09
Entrate 2024 accertate al Titolo II	930.678,82
Entrate 2024 accertate al Titolo III	3.805.999,30
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2024	19.287.341,21
LIMITE ANTICIPAZIONE 2026 5/12	8.036.392,17

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al D.Lgs. 126/2014 di modifica e integrazione della disciplina sull'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, relativa all'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2026, di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che questo Ente non rientra fra quelli in dissesto finanziario ed è pertanto applicabile la suddetta disciplina;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" n. 2 del 08.01.2021 con la quale, a seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva non efficace per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2021-2025 alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Filiale di Colle di Val d'Elsa;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" n. 47 del 02.02.2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2021-2025 alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, a seguito di esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 svolta in via telematica;

DATO ATTO che in data 25.02.2021, con contratto rep. n. 8767, è stata stipulata fra questa Amministrazione e la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa la relativa convenzione di tesoreria per l'esecuzione del servizio di tesoreria fino al 31.12.2025;

PRESO ATTO che sia nella suddetta deliberazione consiliare n. 111/2020 sia nello schema di convenzione, art. 1, che nel bando di gara Sezione II punto 12 e nel disciplinare di gara punto 5 articolo 2, è espressamente previsto il rinnovo per ulteriori 5 anni alla scadenza del 31.12.2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale:

- è stato approvato il rinnovo del servizio di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;
- è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030, o dalla data della stipula al 31.12.2030;
- è stato stabilito che l'adozione degli atti conseguenti, compresa la firma della convenzione, è demandata al Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio", il quale potrà apportare eventuali variazioni di natura non sostanziale al documento sopra approvato;

PRESO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa propone il rinnovo della convenzione di tesoreria per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030 con modifica, fra l'altro, della seguente clausola e condizione:

Art. 16 "Anticipazione di tesoreria - Condizioni"

*DA: "Alla anticipazione ordinaria di tesoreria, destinata a finanziare temporanee necessità di cassa del Comune di Colle di Val d'Elsa, viene applicato il tasso di interesse annuo pari al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso base 365 giorni) riferito alla media del mese precedente (tenuto conto che il suddetto tasso non viene più quotato e reso pubblico sui quotidiani economici nazionali a seguito della decisione presa dall'European Money Market Institute lo stesso dovrà essere ricavato prendendo a riferimento il parametro Euribor su base "Act/360 giorni" con la presente operazione aritmetica: Euribor base 360/360 * 365, con le seguenti regole conversione al terzo decimale + quarto decimale da 1 a 4 arrotondamento per difetto e da 5 a 9 arrotondamento per eccesso), con uno spread di punti 1,50 (uno virgola cinquanta), con liquidazione annuale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto e di qualsiasi altro genere.."*

A: "Alla anticipazione ordinaria di tesoreria, destinata a finanziare temporanee necessità di cassa del Comune di Colle di Val d'Elsa, viene applicato il tasso di interesse annuo pari al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi (tasso base 360 giorni) riferito alla media del mese precedente con uno spread di

punti 1,50 (uno virgola cinquanta), con liquidazione annuale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto e di qualsiasi altro genere".

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio n. 1018 del 30.12.2025 con la quale viene stabilito di procedere, in esecuzione di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli art. 17, comma 2 e dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il rinnovo del servizio di tesoreria comunale alla Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede a Siena in piazza Salimbeni 3, codice fiscale 00884060526 Partita iva 01483500524, per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030 al corrispettivo annuo di euro 12.500,00 oltre I.V.A. oltre alle commissioni allo stesso istituto di credito riconosciute in base alla vigente convenzione di tesoreria ed a quella in corso di stipula fra le parti;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio" in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di autorizzare il Tesoriere Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Spa all'utilizzo, ai sensi dell'art. 195 del Decreto Legislativo n. 267/2000, delle somme aventi specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per far fronte a temporanee necessità di cassa che si presentassero nel corso dell'anno finanziario 2026 e consentire il pagamento di spese correnti, onde evitare il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria ed i conseguenti oneri per interessi passivi a carico del Comune;
2. di autorizzare l'utilizzo delle somme di cui al punto 1) per un importo non superiore a euro 8.036.392,17, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs 267/2000, che è il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2026, come previsto dall'art. 222 del suddetto Decreto Legislativo 267/2000 e dal comma 782 dell'art. 1 della L. 29.12.2022, n. 197;
3. di precisare che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 195 del D.Lgs n. 267/2000, una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria disponibile;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 195, comma 1, del suddetto D.Lgs 267/2000 i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria in premessa richiamato, punto 10 di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che, come stabilito dal comma 3 del suddetto art. 195 del D.Lgs 267/2000 "con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;
6. di dare atto, altresì, che dalla presente deliberazione non conseguono maggiori o nuove spese per l'Ente;
7. di prendere atto che, ai sensi dal comma 3-bis dell'art. 187 del D.Lgs 18.08.2000. n. 267, l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 (utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti e utilizzo dell'anticipazione di tesoreria), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del suddetto D.Lgs 267/2000;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti previsti di competenza;

9. con votazione separata ed all'unanimità di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO